

# ISTITUTO COMPRENSIVO OROTELLI

Infanzia/Primaria/Secondaria I° Grado

Via San Costantino 0784.70894 – 0784.789058 fax

[Nuic827005@istruzione.it](mailto:Nuic827005@istruzione.it) – [nuic827005@pec.istruzione.it](mailto:nuic827005@pec.istruzione.it)

Circolare n. 13

Orotelli, 23.9.2016

Ai Docenti

Ai Collaboratori Scolastici

Alla DSGA

Al Sito Web

**Oggetto : Vigilanza alunni. Responsabilità ed obblighi del Personale Docente ed ATA.**

In occasione dell'avvio del regolare inizio delle lezioni riporto alla Vostra attenzione alcune indicazioni sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull'Istituzione scolastica e in particolare sui singoli collaboratori scolastici.

Vi invito, pertanto, ad attenervi alle disposizioni seguenti e a predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei Responsabili di Plesso.

### **La responsabilità dei Docenti.**

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dell'alunno alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad un adulto responsabile (esempio nel caso del servizio di scuolabus). La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.

La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il Docente può liberarsi da tale responsabilità solo se :

- Risulta essere presente al momento dell'evento ;
- Dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sul Docente grava, pertanto, una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di avere esercitato correttamente la funzione di sorveglianza.

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolge nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la

responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

### **Entrata e Uscita degli Alunni dalla scuola.**

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del CCNL 2007 "...per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". E' appena il caso di sottolineare la necessità per i Docenti di assicurare la massima puntualità e che, salvo casi particolari, non possono essere tollerati ritardi.

In dettaglio, si impartiscono le seguenti disposizioni ai diversi ordini di scuola \_

#### **Scuola dell'Infanzia.**

- All'entrata gli alunni devono essere accompagnati dai genitori dentro la scuola. All'uscita possono essere ritirati dentro la scuola o al portone, ove sono accompagnati dalle insegnanti;
- I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei bambini compilano apposita delega solo a persone che abbiano compiuto i 18 anni, utilizzando il modulo predisposto;
- In situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro del bambino. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, tramite conoscenza diretta o verifica della carta di identità;
- Le insegnanti in caso di mancato ritiro occasionale cercheranno di contattare i genitori o stretto congiunto e l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza delle insegnanti o in caso di impossibilità di queste dal collaboratore scolastico. Il collaboratore scolastico è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento di parenti. Nel caso in cui l'alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali ai quali chiederà di rintracciare i genitori e come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione dei Carabinieri;
- Le insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (per due volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo ed informando immediatamente il Dirigente Scolastico o il Vicario;
- I collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso e l'uscita degli alunni.

#### **Scuola Primaria e Scuola Secondaria.**

- Gli alunni della Primaria devono essere accompagnati e ritirati dai genitori al cancello o al portone della scuola;
- I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta a persone che abbiano compiuto i 18 anni di età, oppure richiedono l'uscita autonoma dell'alunno (Secondaria), utilizzando il modulo predisposto;
- In situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell'alunno. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta di identità;

- I Docenti sono autorizzati a consentire l'uscita autonoma dell'alunno solo se in possesso dell'apposita richiesta firmata da genitori ;
- I Docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro ; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale di servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata ; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà la Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali ai quali chiederà di rintracciare i genitori, come ultima soluzione il personale contatterà la Stazione locale dei Carabinieri ;
- I Docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando il Dirigente Scolastico o il Vicario ;
- I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso e l'uscita degli alunni.

### **Vigilanza durante l'intervallo.**

Considerando la fascia di età degli alunni dell'Istituto, durante l'intervallo è senz'altro prevedibile una certa esuberanza che, anche a parere delle giurisprudenza in materia, richiede una maggiore attenzione nella sorveglianza.

Per prevenire possibili incidenti e per prevenire eventuali attribuzioni di responsabilità, anche da parte del Dirigente Scolastico, la vigilanza deve essere attiva, ovvero scoraggiare negli alunni atteggiamenti esuberanti ed effettuare l'intervallo con i bambini all'interno della classe.

### **Uscita degli alunni dalla classe.**

I Docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dall'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il Docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni sia tale da non comportare alcun pericolo.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato il più possibile l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Qualora l'insegnante ritenga indispensabile ricorrere a questa estrema misura, dovrà comunque verificare che l'alunno allontanato rimanga sotto la custodia di altri Docenti o collaboratori scolastici. Allo stesso modo si invitano i Docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per tali necessità i Docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.

### **Cambio dell'ora.**

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. Alla luce delle considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. Eventualmente, il docente uscente si rivolgerà al collaboratore scolastico. Inoltre, l'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2<sup>a</sup> ora (o al turno pomeridiano) in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire il rapido cambio.

### **Viaggi di Istruzione e Uscite Didattiche.**

Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata costantemente e in tutte le attività. I docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intero viaggio, non possono mai essere lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza di docenti accompagnatori.

I Docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a pericoli per la loro incolumità.

In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per evitare i potenziali rischi derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, aperture verso l'esterno, ecc) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali:

- La richiesta immediata di sostituzione della camera ovvero impartire adeguate indicazioni;
- Tramite l'organizzazione, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata;
- Evitare che gli alunni si chiudano a chiave nelle camere;
- In caso estremo disporre il rientro anticipato.

### **Scuolabus**

La sentenza della Corte di Cassazione n. 17674/2010 ha ribadito che la responsabilità del personale scolastico si estende alla modalità organizzativa relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di discesa e salita dallo Scuolabus.

Pertanto, relativamente a tale servizio, gestito dal Comune, i docenti e i collaboratori scolastici avranno cura di:

- Verificare che le operazioni di discesa e salita avvengano in modo ordinato;
- Prelevare gli alunni direttamente alla discesa dai mezzi e, al momento dell'uscita da scuola, consegnarli all'autista o all'eventuale accompagnatore presente sul bus. Sono da evitare le cosiddette "zone grigie" nelle quali non risulti chiaro a chi è attribuita la responsabilità sulla vigilanza. Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità di un adulto (genitore, autista, accompagnatore) a quella del personale scolastico (docente, collaboratore scolastico) e viceversa.

Particolare attenzione sarà rivolta all'assistenza degli alunni diversamente abili.

I Responsabili di Plesso verificheranno, inoltre, che lo scuolabus sia sempre già presente, fermo nella piazzola di sosta o nel cortile della scuola, se autorizzato, al momento dell'uscita degli alunni. In caso ravvisino eventuali situazioni potenzialmente pericolose, avviseranno prontamente il Dirigente Scolastico.

### **Collaboratori Scolastici.**

Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale ai Docenti, rientra anche tra gli obblighi spettanti

al personale ATA. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a), del CCNL 2007 prevede obblighi di vigilanza anche per il personale ATA. Infatti, il CCNL Comparto Scuola individua per il collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

### **Uso dei Cellulari a scuola.**

Per gli alunni è affatto severo divieto di utilizzare telefoni cellulari. Gli alunni che porteranno il cellulare a scuola lo dovranno lasciare spento e ben custodito. Del resto se i genitori hanno necessità di conferire con i propri figli possono comunicare tramite telefono della scuola. In caso in cui un Docente sorprenda un alunno con telefono acceso o addirittura nell'atto di usarlo è tenuto a trattenere lo strumento e consegnarlo al Dirigente Scolastico il quale provvederà alla custodia e a riconsegnarlo alla famiglia.

Il divieto dell'uso del cellulare in classe è esteso ai Docenti i quali sono pregati di tenerlo silenzioso e non usarlo davanti ai propri alunni.

Il Dirigente Scolastico

Dr. Giuseppe Giovanni Carta

(firma apposta ex art. 3, comma 2, D.Lgs n. 33/93)